

STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

**Statuto dell'Associazione di Promozione sociale  
"UTEG Università Terza Età Galliate"**

**Art. 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "UTEG - UNIVERSITÀ TERZA ETÀ GALLIATE".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS diventando "UTEG - UNIVERSITÀ TERZA ETÀ GALLIATE APS".
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Galliate. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16.

**Art. 2**

**Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
  - educare, formare e informare in funzione di un aggiornamento permanente;
  - promuovere e sviluppare gli interessi culturali e il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite dalle singole persone, rendendole partecipi ed interessate allo sviluppo della società nelle sue varie espressioni, nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
  - aprirsi al sociale e al territorio, contribuire alla promozione sociale degli Associati, promuovere la socializzazione, la collaborazione, operare un confronto e una sintesi generazionale tra le precedenti generazioni e quella attuale, e tra culture di popoli ed etnie differenti in un ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze;
  - promuovere la ricerca, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto con il territorio;
  - favorire la partecipazione degli associati alle varie iniziative realizzate, purché attuate ai fini istituzionali.

**Art. 3**

**Attività**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; (di cui alla lettera i) del comma 1) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)



- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; (di cui alla lettera f) del comma 1) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (di cui alla lettera k) del comma 1) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)
  - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (di cui alla lettera l) del comma 1) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)
  - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale come promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici; (di cui alla lettera r) del comma 1) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)
  - promozione della cultura della legalità, delle pari opportunità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. (di cui alla lettera v) del comma 1) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
- istituzione di corsi di studio per singole materie, da tenersi da persone particolarmente esperte nelle stesse e da docenti delle scuole di grado universitario o medio, l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, attuando anche iniziative concrete in un ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee e di conoscenze;
  - organizzare corsi teorici e pratici, convegni, mostre, esposizioni, conferenze, gite, presentazione di pubblicazioni proprie e altrui, studi, ricerche, cineforum, spettacoli, rappresentazioni teatrali, attività conviviali ed altre iniziative per lo sviluppo della formazione, per il confronto tra culture generazionali e diverse, per la socializzazione e per l'inclusione;
  - organizzazione e gestione di attività finalizzate al mantenimento del benessere psico-fisico degli associati e di un invecchiamento attivo;
  - promozione e/o organizzazione di viaggi, giornalieri e no, in Italia ed all'Estero, al fine di conoscere e approfondire la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico dei paesi visitati e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3. L'Associazione può svolgere le attività culturali in gestione diretta, oppure usufruire di appropriate convenzioni stipulate con altre associazioni o enti pubblici o privati, con particolare attenzione alla collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
5. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



#### **Art. 4** **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
  - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  - finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
  - erogazioni liberali di associati e di terzi;
  - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche;
  - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
  - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e *ss.mm.ii.*;
  - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5** **Soci**

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6** **Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene approvata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel **libro soci** dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.



5. All'atto dall'adesione questo, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
  - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
  - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel *libro soci*.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi e di modifiche allo Statuto;
  - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. I soci sono tenuti:
  - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
  - al pagamento nei termini della quota associativa.

#### **Art. 8 Quota associativa**

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, la quota associativa corrispondente all'anno accademico (ottobre-giugno) nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### **Art. 9 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;



- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

### Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata mediante comunicazione scritta a ciascun socio, anche in forma elettronica, o mediante mezzi di telecomunicazione e la stessa può anche essere l'affissa nell'Albo dell'Associazione e comunicata sui giornali locali, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel *libro soci* che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

### Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;



- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
  - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
  - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

**Art. 12**  
**Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

**Art. 13**  
**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del

Codice;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - elabora l'eventuale Regolamento per il suo funzionamento e la sua organizzazione interna;
  - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 9 (nove) volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno con 4 (quattro) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 14 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; ha la facoltà di delegare altri componenti del Consiglio Direttivo ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione tramite apposita delibera del Consiglio stesso. Convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 15 Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito



ai progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 16 Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 17 Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

## **ASSEMBLEA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA, di seconda convocazione**

Il giorno 27 maggio 2022, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede di Galliate (No), Via Matteotti 14, aula al piano, l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Associazione **UTEG - UNIVERSITA' TERZA ETÀ GALLIATE**.  
Ai sensi dello Statuto vigente, art. 19, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Sig. Liliana Casati, la quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig. Mariantonietta Pollastro, Segretaria dell'Associazione.

LA PRESIDENTE FA RILEVARE E FA CONSTATARE:

- che tutti i presenti, nel rispetto del DL 24.3.2022 N.24 indossano mascherine FFP2;
- che l'Assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 26 maggio alle ore 13, con avviso affisso all'albo della sede sociale, con comunicazione scritta a ciascun socio, e con pubblicazione sulla stampa locale almeno 15 giorni prima, è andata deserta per insufficienza del numero dei soci;
- che nel suddetto avviso di convocazione è stato indicato giorno ed ora per l'Assemblea di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta;
- che lo Statuto Vigente, articolo 20, prevede che l'Assemblea straordinaria regolarmente costituita può deliberare a maggioranza dei due terzi su "modifica dello statuto";
- che, in osservanza della normativa che prevede il voto a distanza (DL 228/2021 pubblicato in G.U. il 30.12.2021, prorogato fino al 31.07.2022) i soci votanti possono esprimere il loro voto, oltre che in presenza, in "via elettronica" ovvero "per corrispondenza", come disposto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso, la Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale, è atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno e cioè:

- **Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alle richieste della Riforma del Terzo Settore.**
- **Varie ed eventuali.**

La Presidente constata che l'Assemblea è composta da un totale di votanti pari a nr. 105, su un totale di nr. 127 Soci iscritti all'Associazione, di cui:  
nr. 36 in presenza, nr. 16 tramite piattaforme telematiche (e-mail) e nr. 53 tramite corrispondenza.

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 aprile 2022 alle ore 16.

La Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dal Codice del Terzo settore. Procede, attraverso l'uso di un power-point, alla presentazione e alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. I documenti di voto vengono depositati agli atti presso la sede dell'Associazione.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro. La Presidente viene anche incaricata di compiere tutti gli atti necessari all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, La Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.

Galliate, 27 maggio 2022

La Segretaria

*Mariantonietta Pollastro*

La Presidente

*Liliana Casati*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPNO UT NOVARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1187  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 27/05/2022 REGISTRATO IL 09/06/2022  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001187

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CSTLLN52L50D872U CASATI LILIANA  
ID. TELEMATICO: TS822L001187000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.  
1 - 94063760030

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

3 1187 09/06/2022

0,00 **TS822L001187000VD**  
0,00 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TS8